

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 72		Data 11/05/2021	
	OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE PER L'ANNO 2021.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE PER L'ANNO 2021.

Originale

L'anno 2021 addì 11 del mese di Maggio alle ore 16.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: Approvazione Indirizzi delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale per l'anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 40 del D.Lgs. 303.2001 n. 165 e s.m.i., ed ultimo CCNL EE.LL. del 21.05.2018 prevede all'art. 7 per ciascun Ente, di provvedere alla sottoscrizione, a livello locale, di un contratto integrativo decentrato, finalizzato a disciplinare ed applicare, al personale dipendente, i vari istituti contrattuali, tra cui al comma 4 lett. a): *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
- che l'art. 8, comma 1, del medesimo CCNL su citato, prevede altresì che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 21.05.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, il primo accordo relativo ai nuovi criteri di nomina per l'anno 2019 delle posizioni organizzative, unitamente all'autorizzazione Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo riferito alle posizioni organizzative per l'anno 2019;
- che con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 10.12.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la pre-intesa di accordo relativo al Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2019 riferito al periodo 01.01.2019 - 31.12.2021, e conseguente autorizzazione alla sottoscrizione;

Richiamata:

- la deliberazione G.C. n. 139 del 13.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:
 - Segretario comunale - Dott. Regis Milano Michele - Organo Monocratico;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 01.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione, in attuazione al Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi nell'ambito del P.E.G. - Performance per l'esercizio 2021, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23/2021, dei piani di attività dei servizi di Borgo Ticino per l'anno 2021 resi dai singoli Responsabili di Servizio ed uniti sotto le lettere A), B), C), D) e E);

Osservato:

- che detta deliberazione G.C. n. 57/2021 è stata assunta rinviando il successivo utilizzo delle risorse riferite alla performance organizzativa ed individuale nell'ambito del fondo 2021 ancora da definire ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 2018, quale verrà costituito con determina dal Responsabile dell'Area Finanziaria, unitamente alla relazione economico finanziaria relativa, compatibilmente al rispetto delle norme contrattuali e delle previsioni di bilancio per l'anno 2021, in ragione delle attuali problematiche normative rispetto all'applicazione per l'anno 2021 del disposto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., e dei limiti inizialmente posti quali di seguito:

“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza

della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”;

- che si sono inoltre riscontrate le successive deroghe intervenute: di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019 sugli aumenti stipendiali decisi dai contratti collettivi nazionali di lavoro; dell'art. 11-bis, comma 2 del medesimo d.l. n. 135/2018 per cui l'iniziale tetto del 2016 debba essere in realtà adeguato a quello ricavato in base al personale in servizio al 31.12.2018; dell'art. 1 comma 870 della legge n. 178/2020 che consente l'incremento del salario accessorio oltre il tetto del 2020, utilizzando i risparmi del lavoro straordinario, peraltro già previsto dall'art. 67, comma 3 lett. e) del C.C.N.L. 2018; dell'art. 1 commi 993-995 della medesima legge n. 178/2020 che ha modificato l'art 15, comma 1 del d.l. 18/2020, estendendo per il 2021 l'esclusione della spesa per straordinario della polizia locale dal tetto del 2016;
- che occorre inoltre tenere conto, ai fini della corretta individuazione del fondo, quale verrà costituito con determina dal Responsabile dell'Area Finanziaria, sia del salario accessorio che delle indennità delle Posizioni organizzative presenti, ai sensi del già citato art. 67 del C.c.n.l. 2018;

Considerato:

- ancora le possibilità di “*adeguamento*” in aumento o diminuzione riferite all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58, che recita:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- che rispetto a detta previsione riferita dal comma 2 su citato: “*A decorrere dalla data di individuazione del decreto... (20 aprile 2020), il D.M. medesimo stabilisce:*

“ ... che, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 (c.d. virtuosi), possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma.”
(C.d.C. Sez. Veneto Del. 104/2020/PAR);

- che ancora in ordine a quanto riportato dal su citato art. 22, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali per l'attuale esercizio 2021, il riferimento deve essere al personale presente in questo Comune al 31.12.2020 unitamente alle variazioni assunzionali già previste per il medesimo esercizio 2021 sopra richiamate, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia con parere Del. n. 90 nell'adunanza del 28.07.2020:

“ Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art 33 della D.L.34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire “l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa “ aggiunge l'espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.”;

Considerato altresì:

- quanto affermato dalla C.d.C. Sez. Toscana n. 01/2021 in merito all'art. 11, comma 2 del d.l. n. 135/2018 già citato, rispettivamente:

“Con riferimento, poi, al contenuto della norma, può senz'altro affermarsi che l'art. 11, comma 2, DL n. 135/2018 esplica i propri effetti con riferimento alle sole posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello sottoscritto nel 2018 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell'art. 13 comma 3 del medesimo CCNL (o conferite nel corso del periodo transitorio), risultando invece preclusa l'applicazione nel caso di posizioni organizzative istituite ai sensi del nuovo CCNL, rispetto alle quali vale pertanto il tetto fissato dall'art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 (in termini, Sezione Lombardia, delib. n. 210/2019/PAR)”;

Ritenuto:

- a fronte di tali previsioni normative e giurisprudenziali, con i connessi problemi e soluzioni contraddittorie, e di fornire alla delegazione trattante datoriale di parte pubblica, gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa al solo anno 2021, stante la prossima scadenza del mandato amministrativo all'autunno 2021 di quest'Amministrazione, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2021;

Richiamato:

- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di ana

Visto:

- l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. comma 4: un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

2. comma 5, apposite risorse da destinare:

- lett. a) per la componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento della dotazione organica, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici di personale;

lett. b) per la componente variabile per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

- il medesimo art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Visto:

- il bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 23.12.2020;

Preso atto:

- che il Comune di Borgo Ticino ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021, risultando inoltre, rispetto al rapporto spese correnti personale anno 2020, come da deliberazione di approvazione del rendiconto 2020 n. 09 del 29.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, pari ad € 726.801,61= : Entrate correnti € 3.561.537,86= con percentuale del 21,00%, in ordine alla capacità assunzionale riferita

alla soglia prevista nella tabella 1 del D.M. 13.3.2020 del 26,91% fascia e) - abitanti da 5.000 a 9.999;

- che analoga capacità assunzionale per l'anno 2020 ha consentito l'approvazione dell'attuale Piano triennale di assunzione di cui alla deliberazione G.C. n. 170 del 12.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, e conseguente indizione dei concorsi per la copertura di personale a tempo indeterminato e pieno per l'anno 2021, rispettivamente:

- n. 1 posto - categoria D/1 (iniziale D/1-D/6) - Istruttore Direttivo "Tecnico Comunale" - Addetto all' Area Tecnica;

- n. 1 posto - categoria C/1 (iniziale C/1-C/6) - Istruttore di Polizia Locale - Addetto all'Area di Vigilanza;

Atteso:

- che in esecuzione all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 che era pari a n. 18 unità, occorre fare riferimento, per l'anno 2021, al fondo già certificato per l'anno 2018 rispettivamente:

- Fondo salario accessorio di € 77.821,00=;

- Fondo indennità Posizioni organizzative di € 30.219,00=;

- che ancora per l'anno 2021, occorre fare riferimento alle previsioni di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b), da cui su detto importo di previsione di € 77.821,00, occorre non tenere conto ai fini del rispetto del limite di che trattasi, dell'importo pari a complessivi € 2.872,00=, rispettivamente: lett. a) per € 1.580,00= (€ 83,20 x 19 dipendenti al 31.12.2015); lett. b) per € 1.293,00=; giusta del C.d.C. - Sez. Autonomie - Adunanza 09.10.2018 - Del n. 19:

- *“ Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.”;*

- che in esecuzione al comma 3, lett. e) e comma 5 lett. a) e b) del medesimo art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 occorra inoltre verificare per la parte variabile del fondo, la possibilità di essere alimentabile;

- che in ogni caso ai fini del rispetto del limite sopra richiamato, questo verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno 2021 tenuto conto degli atti assunzionali già assunti quali sopra richiamati, oltre che tenere conto di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

- che in ogni caso le nuove assunzioni potranno comportare la necessità, rispetto ad una eventuale decurtazione del fondo per le risorse decentrate, la riconferma e destinazione di detta decurtazione alle risorse per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. a) e combinato art. 68, comma 1 ultimo periodo del C.C.N.L. 21.05.2018; nonché la possibilità di incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del citato C.C.N.L. 2018 attualmente destinate alle retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 7, comma 1 lett. u) del medesimo C.C.N.L. 21.05.2018.2018;

- che a tal fine, per detta possibilità di utilizzo delle risorse aggiuntive, si richiama quanto questo Comune ha destinato annualmente al fondo - parte variabile - per la contrattazione integrativa ex art. 67, comma 2, lett. h) e combinato comma 5, lett. a) e b) del medesimo articolo 67 del CCNL 21/05/2018;

Rilevato:

- che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale per il 2018 qualora anche il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020 già citato;

Visto:

- l'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato:

- il Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. n. 44 in data 18.07.2013, unitamente alle deliberazione della Giunta comunale n. 06 in data 26.01.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione dei sistemi di valutazione che hanno trovato applicazione dall'anno 2016 ed a seguire ancora per l'anno 2021 ed in attesa di aggiornamento, in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché di merito e premi;

- il PEG/Piano della performance per il periodo 2021 - 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 23 del 11.02.2021, nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Ritenuta:

- nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, la possibilità di mettere a disposizione il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021, con la riconferma delle risorse aggiuntive variabili per gli utilizzi previsti dall'art. 15 del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, il rinnovo di posizioni organizzative già previste per l'anno 2018;

Preso atto:

- del venire meno del parere favorevole del Responsabile del Servizio competente per l'Area Amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., trattandosi di mero atto di indirizzo delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale per l'anno 2021.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 139 del 13.10.2020, i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa all'anno 2021:
 - Riconferma dei criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte;
 - Eventuale possibilità di una progressione per quanti appartengano alla categoria economica iniziale D/1, nel rispetto degli attuali criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente sulla base dei principi dettati dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; nonché nel rispetto della disciplina di cui all'art. 16 del CCNL

- 21/05/2018, subordinatamente alla disponibilità del Fondo salario accessorio per l'anno di riferimento;
- Utilizzo delle risorse decentrate stabili previste in € 62.792,00=, al netto delle quote di destinazione fisse pari ad € 34.912,00=, per il pagamento delle indennità di turno, e compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
 - Utilizzo della restante quota del fondo stabile pari ad € 30.880,00=, unitamente alle risorse di parte variabile previste per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale che dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/Piano obiettivi della performance per il periodo 2021, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione G.C. n.06/2016;
 - Rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
 - Utilizzo nell'ambito dei limiti di cui alla corretta individuazione del fondo 2021, della previsione che si conferma nella somma di € 9.000,00= ai sensi dell'art. 67, comma 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, sia per l'incremento del salario accessorio che delle indennità per le Posizioni organizzative che saranno presenti per l'anno 2021, comprendenti la possibilità d'indennità di posizione e risultato della prossima unità di Istruttore-Direttivo - Tecnico comunale Cat. D/), anche mediante la riconferma delle risorse aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1 lett. u) e combinato comma 5 lett. a) del medesimo art. 67 già citato, a titolo di rinnovo di una posizione organizzativa nell'ambito dell'Area Tecnica già prevista per l'anno 2018 e di eventuali adeguamenti;
2. Di prevedere, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per tutto il personale per l'anno 2021, oltre alle altre quote previste dall'art. 67, per le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, le risorse aggiuntive variabili rispettivamente:
 - le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018 per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel corso del 2021, come previsto nel PEG/piano obiettivi della performance; nonché la corresponsione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
 3. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale citati in narrativa;
 4. Di dare atto del conferimento al Responsabile del Servizio finanziario degli adempimenti derivanti, in specie per assicurare i conseguenti impegni di spesa.
 5. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. per quanto di competenza.
 6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 103**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE PER L'ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2021



Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2021



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25/05/2021... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 25/05/2021.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 25/05/2021...

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 25/05/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

